

Comune di Capitignano
Revisore Unico Dott. Giuliani Giovanni

OGGETTO: Approvazione del “Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali”

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 5 del 03/07/2020 avente ad oggetto: “Approvazione del “regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali”.

Premesso che con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ed in particolare i commi da 784 a 815, il legislatore ha proceduto ad una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali;

Richiamato in merito l'art. 1 della suddetta Legge, e, in particolare, il comma 792, che dispone “...Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni...”:

a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. [...] ...”;

b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale [...] di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 [...] ...”;

Richiamato altresì, con specifico riferimento alla disciplina della dilazione, il coordinato disposto di cui al summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal comma 796 al comma 801, compresi;

Visti:

- il Regolamento Comunale concernente la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali e riscontrarne la congruità ed il rispetto della normativa di riferimento;
- l'art. 52 del D.lgs. 446/1997;
- il D.lgs. 267/2000;
-

ESPRIME

parere favorevole in ordine al regolamento per riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente

Capitignano, 06/07/2020

Revisore Unico



Dott. Giuliani Giovanni